

Copia

N. 21 del Registro Delibere



Città di Novi Ligure
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(Assunto con i poteri del Consiglio Comunale)

Oggetto: TARI 2023 - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno 2023 addì 27 del mese di Aprile alle ore 16.00 ,

il Dottor Paolo Giuseppe Alfredo Ponta

nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2022;

con l'assistenza del Segretario Generale, Dottor Pier Giorgio Cabella, che partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza nonché come verbalizzante del presente atto ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

assunti i poteri del CONSIGLIO COMUNALE;

dichiara aperta la seduta per deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Deliberazione Commissariale (con i poteri del Consiglio) N. 21 in data 27/04/2023

Ufficio proponente: Tributi

Proposta di deliberazione N: 22

Oggetto: TARI 2023 - APPROVAZIONE TARIFFE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2022 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale della Città di Novi Ligure e nominato Commissario Straordinario, per la provvisoria amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari, il Viceprefetto Vicario Dottor Paolo Giuseppe Alfredo Ponta;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 169 della L. n. 296/2006, che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL), il quale, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- l'articolo 27 comma 8 della L. n. 448/2001, il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 della L. n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

PRESO ATTO che, con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17/05/2022 n. 50 (c.d. D.L. "Aiuti"), l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

RILEVATO inoltre che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023 e che quest'ultimo termine è stato ulteriormente differito dapprima al 30 aprile 2023 dall'articolo 1 comma 775 della L. n. 197/2022 e successivamente al 31 maggio con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023;

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. che, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituiva la componente "Tari", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 738 e 780 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, hanno abrogato il comma 639, nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre sono state tenute ferme le disposizioni disciplinanti la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1 comma 683 della L. n. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 18/04/2023;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione n. 459/2021/R/Rif, emanata in data 26 ottobre 2021, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021, emanata in data 4 novembre 2021, con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità ed ha fornito chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025, validato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione n. 24 del 24/05/2022 ed adottato da codesto ente con Deliberazione Commissariale di C.C. n. 2 del 28/07/2022;

RILEVATO che la determinazione dei costi efficienti del servizio per l'annualità 2023 è avvenuta in sede di predisposizione del Piano finanziario quadriennale 2022/2025, sulla base dei criteri determinati da ARERA con MTR-2, di cui al punto precedente;

VISTO l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale prevede che: "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2";

RILEVATO che l'Ente Territorialmente Competente sopra richiamato ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di cui al punto precedente in ragione del fatto che l'importo già determinato per l'annualità 2023, pari ad € 6.870.876,00, contenuto nel PEF 2022/2025, approvato con la Deliberazione Commissariale di Consiglio Comunale sopra richiamata, risulta bastevole alla copertura dei costi del servizio per l'anno in corso;

TENUTO CONTO che, ai fini della definizione del gettito TARI per l'anno 2023, dal totale del Piano finanziario 2023 di cui al punto precedente sono state scomutate le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, pari ad € 22.402,00, ottenendo così un importo pari ad € 6.418.427,00, che rappresenta il totale complessivo sulla base del quale sono state determinate le tariffe oggetto di approvazione con la presente delibera;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 651 della L. n. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

CONSIDERATO che, come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VALUTATA l'opportunità di procedere all'introduzione del richiamato Metodo Normalizzato;

CONSIDERATO che le modifiche alla disciplina regolamentare e al sistema di tassazione della TARI sono finalizzate all'ottenimento di una quantificazione del tributo più aderente possibile all'effettiva suscettibilità di produzione dei rifiuti urbani dei locali domestici e non domestici;

CONSIDERATO che l'adozione del metodo in parola viene effettuata anche in vista del passaggio ad una metodologia di quantificazione puntuale dei rifiuti prodotti da parte delle utenze già applicata dal Gestore Gestione Ambiente S.p.A. nella maggior parte dei Comuni facenti parte del medesimo ambito operativo;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

TENUTO CONTO che il richiamato Metodo Normalizzato si traduce nell'applicazione di un criterio di tassazione maggiormente aderente al principio comunitario «chi inquina

paga», garantendo una maggiore equità di tassazione dei locali domestici e non domestici del territorio rispetto a quanto avveniva con il metodo in vigore fino all'anno 2022, in ragione della possibilità di disporre di una classificazione delle utenze sulla base dell'effettiva potenzialità produttiva di rifiuti urbani;

CONSIDERATA l'analisi svolta congiuntamente dal Gestore della tariffa e rapporto con gli utenti – Gestione Ambiente S.p.A. – e dalla Società NeoPA S.r.l. incaricata dell'attività di conversione della banca dati TARI nelle nuove categorie di utenza previste dal D.P.R. 158/1999;

VISTO il Regolamento TARI sopra richiamato che disciplina:

- all'articolo 9 la nuova modalità di determinazione della quota fissa e della quota variabile sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;
- all'articolo 11 la classificazione delle utenze non domestiche nelle categorie TARI ex D.P.R. 158/1999 sulla base dell'effettiva attività svolta sulla superficie assoggettata al tributo;
- all'articolo 12 il criterio di determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche, nonché quello di tassazione dei locali abitativi tenuti a disposizione;

OSSERVATO altresì che si rileva un incremento dell'importo del Piano finanziario 2023, sul quale sono state determinate le tariffe oggetto di approvazione, di una percentuale del 5,5% in più rispetto a quello relativo all'annualità 2022 e dunque, in considerazione di tale circostanza, anche nel caso di mantenimento del metodo di tassazione in vigore fino all'anno 2022, si sarebbe verificato un aumento considerevole delle tariffe del tributo;

CONSIDERATO che, in ottemperanza all'articolo 4 del D.P.R. 158/1999, lo scrivente Comune ha ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione), rispettivamente nella misura del 60,21% e del 39,79%;

OSSERVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, è facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte dall'art. 1 commi da 656 a 660 della L. n. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021, art. 7.8 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter, il quale prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con L. 28 giugno 2019 n. 58, ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D.L. n. 201 del 2011, il quale, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente atto le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto stabilito dal vigente Regolamento TARI;

DATO ATTO che, in virtù dell'art. 1 co. 691 della L. n. 147/2013, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, i Comuni possono affidare a terzi l'accertamento e la riscossione della TARI, laddove sussistano le condizioni previste dalla norma;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 10 del 26/03/2018, con la quale, avvalendosi della possibilità di cui sopra, è stato disposto l'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione della TARI alla Società Gestione Ambiente S.p.A. per gli anni 2018 e 2019, con contestuale approvazione del relativo disciplinare;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 30 dell'1/09/2020, con la quale il servizio di accertamento e riscossione del tributo è stato prorogato sino al 31/12/2020;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 10/2021, con la quale il servizio di cui sopra è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2021;

DATO ATTO che proroghe analoghe sono state disposte anche per l'anno 2022, nonché relativamente al primo semestre del 2023, affinché, in attesa dell'insediamento della nuova amministrazione comunale, sia comunque garantita la continuità del servizio affidato a Gestione Ambiente;

RITENUTO che, in accoglimento della proposta formulata da Gestione Ambiente, le scadenze fissate per il pagamento della TARI possano essere articolate come segue:

1^ rata: 30 settembre 2023;

2^ rata: 30 novembre 2023;

3^ rata: 31 dicembre 2023;

RITENUTO che, sempre come proposto da Gestione Ambiente al fine di non ingenerare confusione nell'utenza, almeno per quest'anno non debba farsi luogo all'emissione di una rata unica, ferma restando la possibilità di pagare in un'unica soluzione tutte le rate sopra indicate entro la scadenza del 30 novembre 2023;

VISTO l'art. 1 co. 683 della L. n. 147/2013, il quale, derogando alla competenza residuale della Giunta, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe TARI;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge;

Con i poteri del Consiglio Comunale assunti in virtù del sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica;

VISTI;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
2. Di approvare l'Allegato A, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex D.P.R. n. 158/1999).
3. Di approvare, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA n. 363/2021, le tariffe TARI esposte qui di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) occupanti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,78	129,24
FASCIA B	2	0,91	180,93
FASCIA C	3	1,02	232,62
FASCIA D	4	1,11	284,32
FASCIA E	5	1,20	374,78
FASCIA F	> 5	1,26	439,40

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Cod	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,53	1,99	2,52

Cod	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
2	Cinematografi e teatri	0,85	1,57	2,42
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,20	2,20	3,40
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi	1,76	3,24	5,00
5	Stabilimenti balneari	0,51	0,93	1,44
6	Esposizioni, autosaloni, aree scoperte con destinazione d'uso differente dalle attività già presenti in altre categorie	1,01	1,90	2,91
7	Alberghi con ristorante	1,16	2,49	3,65
8	Alberghi senza ristorante	1,07	2,59	3,66
9	Case di cura e riposo, caserme, convitti	1,07	2,84	3,91
10	Ospedali	1,13	2,77	3,90
11	Uffici e agenzie	3,04	5,59	8,63
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,21	2,26	3,47
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,81	5,19	8,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,60	6,44	10,04
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gioiellerie, articoli ottica, articoli di fotografia	1,65	3,06	4,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,45	2,67	4,12
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,73	1,86	2,59
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, sartoria, tintoria, lavanderia	0,55	2,05	2,60
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, officina meccanica, gommista	0,73	1,86	2,59
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,15	2,52	3,67
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,37	2,22	2,59
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	3,72	11,32	15,04
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,24	11,83	15,07
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	3,07	12,01	15,08
25	Negozi di generi alimentari (panetteria, macelleria, salumeria) e supermercati	5,52	9,58	15,10
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,22	9,61	14,83
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, take away alimentare	5,34	9,73	15,07
28	Ipermercati di generi misti	5,34	9,73	15,07
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,67	8,59	13,26
30	Discoteche, night club, sale giochi	2,20	5,27	7,47

4. Di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:
 - **1^ RATA: scadenza 30 settembre;**
 - **2^ RATA: scadenza 30 novembre;**
 - **3^ RATA: scadenza 31 dicembre;**

5. Di dare atto che, per le ragioni meglio esposte in premessa, nessuna rata unica verrà emessa nel corrente anno, ferma restando la possibilità di pagare in un'unica soluzione tutte le rate sopra indicate, entro la scadenza del 30 novembre 2023.

6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace dal 1° gennaio 2023.
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011.
8. Di dare atto infine che la presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata sull'Albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 124 co. 1 del TUEL e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, oltre che, in via permanente, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti degli organi di indirizzo politico", in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

Allegato "A" delibera n° 21 del 27-06-23 di CC comm



COMUNE DI NOVI LIGURE

ALLEGATO A

IL PRESIDENTE
F. M. Tomia

IL SEGRETARIO GENERALE

Cobello
copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE

1. Costi efficienti per l'anno 2023 – Estratto dal Piano economico-finanziario 2022/2025

● PEF 2022 - 2025

	2023		
	Ambito tariffario: Novi Ligure		
	Costi degli gestori diversi dal Comune	Costi de'li Comunefi	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	450.054	-	450.054
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	670.656	670.656
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	578.031	578.031
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.010.428	-	2.010.428
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CD ^{ESP} 116, 117	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CR ^{ESP} 117	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CD ^{ESP} 117	325.145	-	325.145
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-
Fattore di Sharing β	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing N(AR)	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR ...	-	202.670	202.670
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing $\mu(N/\omega)$	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $\mu(N/\omega)AR \dots$	-	133.762	133.762
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC ^{tot} 117	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	439.523	439.523
Recupero delta $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
ΣTFA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. ...	2.785.627	1.554.448	4.340.075
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	705.584	-	705.584
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	160.571	68.484	219.055
Costi generali di gestione CGG	180.533	55.568	236.101
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	522.173	522.173
Altri costi CD ^{AR}	4.505	30.424	34.929
Costi comuni CC	335.609	676.849	1.012.288
Ammortamenti Amm	329.833	-	329.833
Accantonamenti Acc	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	172.007	-	172.007
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R ^{INC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CR ^{operativi}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CR	501.840	-	501.840
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CD ^{ESP} 116, 117	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CR ^{ESP} 117	123.068	-	123.068
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9 del MTR-2 CD ^{ESP} 117	38.241	-	38.241
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC ¹¹⁷	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	149.809	149.809
Recupero delta $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
ΣTFA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/	1.704.342	826.458	2.530.801
$\Sigma Ta = \Sigma TYa + \Sigma TFA$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/19/19	4.489.970	2.380.906	6.870.876
$\Sigma Ta = \Sigma TYa + \Sigma TFA$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/19/19	4.489.970	2.380.906	6.870.876

2. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo "criteri razionali". Il riferimento a tali criteri implica:

- a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	1.408.874,1	73,37%	511.469,3	26,63%	1.920.343,4	67%
la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)	1.808.474,2	33,50%	3.590.004,8	66,50%	5.398.479,0	33%

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla superficie tassabile in quanto la stessa costituisce l'unico elemento oggettivo indagabile; per tale motivo si è deciso di far incidere per 2/3 tale variabile;
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla produzione di rifiuti in kg, dal momento che lo stesso risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente; per tale motivo si è valutata l'incidenza della variabile per 1/3.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2023:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	60,21%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	39,79%

3. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1a - Coefficienti *Ka* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti				
Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>Ka</i> Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
		Nord	Centro	Sud
FASCIA A	1	0,80	0,86	0,81
FASCIA B	2	0,94	0,94	0,94
FASCIA C	3	1,05	1,02	1,02
FASCIA D	4	1,14	1,10	1,09
FASCIA E	5	1,23	1,17	1,10
FASCIA F	6 o più	1,30	1,23	1,06

Tabella 2 - Coefficienti *Kb* per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>Kb</i> Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
		minimo	massimo	Adottato 2023
FASCIA A	1	0,6	1	1
FASCIA B	2	1,4	1,8	1,4
FASCIA C	3	1,8	2,3	1,8
FASCIA D	4	2,2	3	2,2
FASCIA E	5	2,9	3,6	2,9
FASCIA F	6 o più	3,4	4,1	3,4

Tabella 3a – Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni > 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione		
		Nord		
		min	max	Adottato 2023
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,64*
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,90*
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	1,32*
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,38
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,76*
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	0,87*
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,80*
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,80*
10	Ospedali	1,07	1,29	0,85*
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	2,28*
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,91*
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	2,11*
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	2,70*
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	1,24*
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,55*
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,41*
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,55*
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,86
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,28*
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	2,79*
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,43*
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,30*
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	4,14*
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	3,91*
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,00*
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	4,00*
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,50
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,65

* La Legge 147/2013 all'articolo 1 comma 652 consente lo sfioramento dei limiti minimi e massimi individuati dalle tabelle del DPR, disponendo che “[...] *Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. [...]*”.

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti Kd

Categoria	Attività per comuni > 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno		
		Nord		
		min	max	Adottato 2023
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	6,65*
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	5,25*
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	7,35*
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	10,81*
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	6,33*
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	8,30
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	8,65
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	9,50
10	Ospedali	8,81	10,55	9,25
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	18,67*
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	7,54*
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	17,32*
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	21,50*
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	10,21*
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	6,20*
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,85
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	6,20*
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	8,40*
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	7,40
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	37,80*
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	39,50*
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	40,10
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	32,00*
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	32,10*
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	32,50*
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	32,50*
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	17,60*

* La Legge 147/2013 all'articolo 1 comma 652 consente lo sfioramento dei limiti minimi e massimi individuati dalle tabelle del DPR, disponendo che “[...] Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. [...]”.

COMUNE di NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Allegato alla deliberazione Commissariale di Consiglio Comunale n. 21 del 21-04-23

PARERI EX ART. 49 – 1° comma – T.U. 18/8/2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio competente ed il Responsabile della Ragioneria esprimono parere **Favorevole** rispettivamente in ordine:

1) alla regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

2) alla regolarità contabile

Il Responsabile della Ragioneria

sulla proposta di deliberazione Commissariale di Consiglio Comunale n. 22 del 19/04/2023 del I Settore, Ufficio Tributi, che reca ad oggetto:

TARI 2023 - APPROVAZIONE TARIFFE.